



NOTAIO
Giovanna Falco

N. 36291 del Repertorio

N. 15333 della Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DELL'ASSOCIAZIONE

**"SVI.MED. - CENTRO EUROMEDITERRANEO PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA'
SOCIALE"**

(esente dall'imposta di registro e di bollo
ex art. 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991 n. 266 ed ai
sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n. 117/2017)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno
del mese di gennaio (21 GENNAIO 2020)

Alle ore dodici e minuti diciannove.

In Ragusa, nel mio studio in via Archimede n. 17/D.

Innanzi a me Giovanna Falco notaio in Ragusa, iscritto nel
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ragusa e Modica;

E' PRESENTE

- Iacono Giovanni, nato a Scicli il 9 aprile 1960, quale
Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione
denominata **"SVI.MED. - CENTRO EUROMEDITERRANEO PER LO
SVILUPPO SOSTENIBILE - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI
UTILITA' SOCIALE"** con sede a Ragusa in via Teocrito n. 6/A,
presso la quale è domiciliato per la carica, codice fiscale
e numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese del Sud
Est Sicilia: 92024120880, Partita IVA: 01498800885.

Il suddetto comparente, della cui identità personale io
notaio sono certa, mi richiede di assistere, onde redigerne
verbale all'assemblea in sede straordinaria dei soci della
sopra indicata Associazione, convocata con le modalità
disposte dall'art. 8 del vigente statuto, come il comparente
mi dichiara, in questo luogo, per oggi alle ore dodici e
minuti zero, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- adozione nuovo statuto conforme alla nuova normativa per
il Terzo Settore.

Assume la presidenza della presente Assemblea, su
designazione unanime degli intervenuti, il Presidente del
Consiglio Direttivo, nella persona del comparente Iacono
Giovanni, il quale consta e fa constare che, come risulta
dal foglio delle presenze che viene allegato al presente
verbale sotto la lettera **"A"**, sono presenti:

- in proprio o per delega, numero dodici (12) dei
quattordici (14) associati;

- per il Consiglio Direttivo, il comparente medesimo, che ne
è il Presidente, il Vice Presidente, Sarnari Barbara, e il
Consigliere Arrabito Emilia.

Le deleghe, previa verifica della loro validità qui
effettuata dal Presidente, saranno conservate agli atti
dell'Associazione.

Dichiara pertanto il comparente che l'Assemblea è
regolarmente costituita, ai sensi dell'art. 8 del vigente

Registrato a Ragusa
il giorno 20 febbraio 2020
al n. 593

statuto, e può validamente deliberare su quanto all'ordine del giorno e, iniziandone la trattazione, espone agli intervenuti che, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 ("Codice del Terzo Settore") si rende necessario adeguare il vigente statuto a tale sopravvenuta normativa e che si è proceduto all'elaborazione di uno schema di statuto conforme a tale nuova normativa del cui testo si è data diffusione fra gli associati.

Il Presidente, quindi, propone di procedere all'adozione di tale nuovo statuto il quale, in particolare, prevede:

- 1) il cambio della denominazione in "SVI.MED. - Centro EuroMediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile - ETS";
- 2) la puntualizzazione degli scopi dell'Associazione conformemente a quanto previsto dal cennato D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017;
- 3) la disciplina del recesso e dell'esclusione degli associati;
- 4) la specificazione dei compiti dell'organo di controllo, la cui composizione ed il cui funzionamento vengono definiti secondo il dettato della nuova normativa;
- 5) la composizione del patrimonio dell'associazione e la previsione della istituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare;
- 6) le norme sulla devoluzione del patrimonio dell'Associazione in caso di sua estinzione o scioglimento.

L'Assemblea, udito quanto esposto dal Presidente e dopo ampia discussione, nel corso della quale gli intervenuti, dichiarandosene sufficientemente informati, esonerano il Presidente medesimo dalla lettura integrale del nuovo statuto proposto, con voto manifestato mediante comunicazione in forma orale, all'unanimità,

DELIBERA

- di adottare il nuovo testo di statuto sociale come sopra proposto dal Presidente e contenente, fra l'altro, clausole conformi alle norme inderogabili introdotte dalla riforma contenuta nel D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 ("Codice del Terzo Settore");

- di dare espresso mandato al Presidente di apportare al nuovo testo di statuto tutte le modifiche o integrazioni eventualmente richieste dal Registro Unico del Terzo Settore in sede di iscrizione dell'Associazione e/o dall'Autorità tutoria competente.

Lo statuto dell'Associazione come risultante a seguito delle modifiche qui approvate dall'Assemblea è contenuto nel documento che il componente mi consegna per essere allegato al presente verbale sotto la lettera "B", per formarne parte integrante.

Nient'altro essendovi da deliberare e nessun'altro avendo chiesto la parola l'Assemblea termina alle ore dodici e minuti quarantacinque.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Le spese del presente atto, successive e consequenziali sono a carico dell'Associazione che chiede, quale associazione di volontariato, le agevolazioni previste dall'art. 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991 n. 266 nonché quelle previste dall'art. 82 del D.Lgs n. 117/2017, consistenti nell'esenzione dall'imposta di registro e di bollo.

Del che io notaio ho redatto il presente verbale, in parte dattiloscritto a mia cura da persona di mia fiducia ed in parte manoscritto da me personalmente che ne ho data lettura, in Assemblea, al comparente che interpellato lo approva.

Consta di due fogli di cui occupa quattro pagine per intero e parte della quinta fin qui e viene sottoscritto alle ore dodici e minuti cinquanta.

F.to: Giovanni Iacono, Giovanna Falco notaio.

Allegato "A" al d.d.
in data 21 gennaio 2020
Reg. n. 36211/15333

FOGLIO DELLE PRESENZE

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1) Iacono Giovanni | <i>Iacono Giovanni</i> |
| 2) Cannata Armando | <i>Cannata Armando</i> |
| 3) Carpino Stefania | <i>Stefania Carpino (PER DELEGA)</i> |
| 4) Emmolo Gianfranca | |
| 5) Attardo vincenzo | <i>Vincenzo Attardo (PER DELEGA)</i> |
| 6) Ferraro Concetto | <i>Ferraro Concetto (PER DELEGA)</i> |
| 7) Bonuomo Danilo | <i>Bonuomo Danilo (PER DELEGA)</i> |
| 8) Cannata Salvatore | |
| 9) Arrabito Emilia | <i>Arrabito Emilia</i> |
| 10) Sarnari Barbara | <i>Sarnari Barbara</i> |
| 11) Schembri Federica | <i>Federica Schembri (per delega)</i> |
| 12) Perremuto Letizia | <i>Letizia Perremuto</i> |
| 13) Lucifora Antonella | <i>Antonella Lucifora</i> |
| 14) Sammito Fabrizia | <i>Fabrizia Sammito</i> |

Iacono Giovanni
Gianfranca Emmolo



STATUTO

**"SVI.MED. - Centro EuroMediterraneo per lo Sviluppo
Sostenibile - ETS"**

=====

Art. 1) Denominazione e Sede

E' costituita, con sede a Ragusa, l'associazione denominata "SVI.MED. - Centro EuroMediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile - ETS".

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune predetto non costituiscono modificazioni dello Statuto.

L'Associazione intende inoltre configurarsi come "Organizzazione non Governativa" disciplinata dalla Legge n. 49 del 26 febbraio 1998. L'Associazione intende altresì configurarsi come "Organismo di cooperazione internazionale" ai sensi dell'art. 195 della L.R. n. 32 del 23 dicembre 2000, come modificata dall'art. 12 della L.R. n. 15 del 5 novembre 2004.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di cooperazione allo sviluppo sostenibile. In tal senso opera come Organizzazione non Governativa.

Scopo dell'Associazione è lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- ricerca, studio e trasferimento delle buone pratiche, inerenti problematiche dell'area euro-mediterranea sotto i più svariati aspetti, per uno sviluppo locale e delle PMI, una gestione del patrimonio ambientale, naturale e culturale verso uno sviluppo sostenibile e un'economia circolare, in particolare, in un'ottica di adattamento ai cambiamenti climatici e di cooperazione;
- formazione ed informazione anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione, seminari, convegni ed altre modalità di didattica e comunicazione;
- attività culturali, di comunicazione e ricreative, eventi e manifestazioni, con particolare attenzione all'economia circolare, alle attività solidaristiche e alla sostenibilità ambientale;
- attività dimostrative, studi e progetti, attività sperimentali e iniziative collegate;
- progettazione e realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo locale con particolare riferimento alle tematiche inerenti l'ambiente, l'innovazione, l'internazionalizzazione, la "governance" e la crescita dell'occupazione sotto il profilo qualitativo e quantitativo, e dell'economia circolare;
- attività di assistenza tecnica e rendicontazione per enti pubblici e privati, con particolare riguardo a progetti europei e non;
- partecipazione in qualità di partner a progetti europei e

non, di cooperazione allo sviluppo, scambi internazionali, solidarietà internazionale;

- iniziative di promozione e realizzazione di reti e partenariati anche di natura transnazionale con strutture ed istituzioni, pubbliche e private, operando anche nel campo della cooperazione decentrata, cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale nelle tematiche di natura culturale e ambientale.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla Legge.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà accedere ai finanziamenti ed a tutti gli interventi agevolativi previsti dalla UE, dallo Stato, dalle Regioni e da altri Enti secondo le normative di legge vigenti e future; potrà richiedere, tra l'altro, contributi in conto capitale, crediti a lungo termine, crediti di esercizio a condizioni e tassi agevolati, contributi sugli interessi, costituzioni di cauzione, rilascio di fidejussioni e garanzie varie; potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le contrattazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria e bancaria ritenute necessarie o utili per la realizzazione degli scopi sociali e comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi.

Può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, le seguenti ulteriori attività:

- attività imprenditoriali non a fini di lucro, acquisto e/o vendita di beni mobili ed immobili, anche al fine di rafforzare il patrimonio dell'Associazione;
- gestione di beni mobili ed immobili, anche in comodato d'uso in linea con gli obiettivi istituzionali dell'associazione.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 3) Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente Statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associato.

Art. 4) Volontari

L'Associazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 5) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro sessanta giorni (60 gg.).

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel Libro degli Associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro sessanta giorni (60 gg.), che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo, con congruo preavviso, mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in

corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto, o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 7) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato "Consiglio Direttivo";
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.

Art. 8) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

l'Assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo ed il Revisore;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

l'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni (120 gg.) dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

l'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

l'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova

dell'avvenuta ricezione.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno sette giorni (7 gg.) prima della data fissata per l'Assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno novanta giorni (90 gg.). Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di uno (1) ogni venti (20) suoi associati con un massimo di cinque (5) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo tre (3) deleghe, ovvero cinque (5) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di cinquecento (500) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'Assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea si svolge, normalmente, alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché

ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed all'amministrazione dell'Associazione.

Esso è investito dei più ampi poteri di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione ed all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali: acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e

Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;

- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica, comunque denominate, anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri Organi.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da tre (3) a sette (7) determinato dall'Assemblea in sede di nomina. I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica tre (3) esercizi, cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata.

I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e, eventualmente, un Vice Presidente.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno sette giorni (7 gg.) prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno quarantotto (48) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purchè i componenti dell'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purchè ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonchè visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso

dell'attività.

I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio, astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti del Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 10) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede, curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro.

Dura in carica tre (3) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente, qualora non vi sia Vice Presidente, può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati. Qualora sia stato nominato un Vice Presidente, in caso di temporanea impossibilità del Presidente ad agire personalmente le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Art. 11) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo, monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica tre (3) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che

la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

Art. 12 Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge, o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, da erogazioni e contributi di cittadini, Enti, pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti e dalle eccedenze di bilancio.

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione di valore non inferiore ad Euro quindicimila e centesimi zero (euro 15.000,00), che costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro, ovvero da beni diversi, purchè suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o da una società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di

gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale dal rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzione indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci, ed a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti per le medesime qualifiche dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

C) Patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Art. 14) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni (120 gg.) dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli associati, per l'approvazione, un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato

dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali.

In detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 15 Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore.